



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 180/18/CSP

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 2, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS
(PROC. N. 815/DDA/GDS - palinsesto "*Bike Channel*")**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 luglio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" e, in particolare, l'art. 32-bis;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante "*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*", di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. Con istanza DDA/1513, acquisita con prot. n. DDA/0001312 del 2 luglio 2018, è stata segnalata dalla SIAE-Società Italiana Autori ed Editori, in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto d'istanza, la diffusione, sul palinsesto "*Bike Channel*", delle seguenti opere sonore all'interno dei programmi audiovisivi di seguito elencati, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633:

Titolo del programma: LA SFIDA 4

Data di diffusione del programma: 01/05/2018 - minuto 01.40

Titolo opera sonora: Nails For Breakfast Tacks - 2005

Autore: Ross Ryan

Titolo del programma: LE STRADE DI BIKE

Data di diffusione del programma: 04/05/2018 - minuto 06.40

Titolo opera sonora: Little numbers - 2012

Autore: Steiner Valeska

Titolo del programma: SPECIALE PARCO DI VULCI

Data di diffusione del programma: 04/05/2018 - minuto 21.11

Titolo opera sonora: Steam 1992

Autore: Peter Gabriel

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: *"Si fa presente che la segnalazione è volta ad impedire l'utilizzo non autorizzato di brani musicali appartenenti al repertorio amministrato dalla SIAE"*;

2. In data 11 luglio 2018 la Direzione contenuti audiovisivi ha disposto una proroga di cinque giorni del termine endo-procedimentale di cui all'art. 11, comma 8, del *Regolamento*, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del medesimo *Regolamento*;
3. Dalle verifiche condotte sulle registrazioni dei programmi audiovisivi sopracitati, diffusi sul palinsesto "*Bike Channel*", emergeva che all'interno dei programmi indicati erano effettivamente state diffuse le opere oggetto di istanza, ciò apparendo configurare la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80 della citata legge n. 633/41;
4. Con comunicazione del 16 luglio 2018 (prot. n. DDA/0001449), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 815/DDA/GDS relativo all'istanza DDA/1513, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80 della citata legge n. 633/41. Con la medesima comunicazione di avvio, la società Bike Channel S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo lineare destinato alla diffusione via satellite per il palinsesto denominato "*Bike Channel*", è



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

stata informata della possibilità di presentare eventuali controdeduzioni entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del *Regolamento*;

5. Nei termini fissati dall'art. 12, comma 1, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti dal 16 luglio 2018, non è stata presentata dalla società Bike Channel S.r.l. alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
6. Non si ritiene, peraltro, che la diffusione delle opere oggetto di istanza all'interno dei programmi citati, possa ritenersi giustificata alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
7. L'art. 13, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, l'Autorità diffida il fornitore di servizi di media lineari dal trasmettere programmi in violazione della legge sul diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di una diffida al fornitore di servizi di media lineari, dal trasmettere programmi in violazione della legge sul diritto d'autore;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DIFFIDA

la società Bike Channel S.r.l., con sede in Piazza Conciliazione, n. 2, 20123-Milano, fornitore del servizio di media audiovisivo lineare destinato alla diffusione via satellite per il palinsesto denominato "*Bike Channel*", dal trasmettere programmi in violazione della legge n. 633/41.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, lett. b), e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, *lett. l)*, e 135, comma 1, *lett. c)*, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, 25 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi